

COMMUNE D'AYMAVILLES



REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 21.03.2022

Art. 1
OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione del matrimonio civile sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dagli articoli 106 e seguenti del codice civile.

Art.2
FUNZIONI

1. Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale dello Stato civile ai dipendenti comunali a tempo indeterminato, al Segretario dell'ente locale, ai consiglieri o assessori comunali, a cittadini italiani che abbiano i requisiti previsti per legge per l'elezione a Consigliere comunale. Nell'ultimo caso, destinato a soddisfare particolari esigenze dei nubendi, la richiesta, adeguatamente motivata, verrà di volta in volta autorizzata dal Sindaco.

Art.3
LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

1. Il matrimonio civile può essere celebrato pubblicamente nella Sala del Consiglio comunale o nella Sala Giunta.
2. La Giunta comunale, laddove dovessero esserci impedimenti tecnici per l'utilizzo dei locali individuati al comma 1, con proprio atto individua strutture alternative per le finalità di cui al presente regolamento.

Art.4
RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE

1. La richiesta di celebrazione di matrimonio deve essere presentata all'ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi i nubendi: dovrà contenere le loro generalità, la data e l'ora del matrimonio.
2. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall'art. 50 e segg. del D.P.R. 396 del 03/11/2000. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio si considererà come non avvenuta.

Art. 5
GIORNATE E PERIODI DI CELEBRAZIONE

1. Il matrimonio civile è celebrato, in via ordinaria, dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 18, escluse le festività previste dalla legge, comunque subordinato alla disponibilità del Sindaco o del suo delegato alla celebrazione e della sala, compatibilmente con le esigenze istituzionali e in base alla scelta dei nubendi.
2. Subordinatamente alla disponibilità degli operatori e delle strutture dell'Amministrazione comunale, le cerimonie di matrimoni civili possono essere celebrate in via straordinaria in giorni ed orari diversi, da concordare preventivamente tra il Sindaco e i nubendi.

Art.6
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile.

2. Oltre i compiti istituzionali regolati dalle disposizioni di legge, sono resi di norma dal Comune i seguenti servizi:
 - disponibilità e allestimento del luogo della cerimonia per il tempo necessario al rito e per l'accoglienza dei soggetti, invitati o incaricati dagli sposi a rendere particolari servizi: fotografi, cineoperatori, musicisti, fioristi, ecc...;
 - servizio atto a garantire l'accesso regolare degli sposi, degli invitati e degli incaricati di cui sopra e la loro uscita a celebrazione avvenuta;
 - servizio di sorveglianza e direzione per l'eventuale collocazione in opera di fiori, piante o di altri addobbi nella sala.
3. La visita della Sala del Consiglio comunale o della Sala Giunta potrà essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento.
4. La prenotazione della sala per la celebrazione del matrimonio per i nubendi non residenti sarà effettiva con la consegna della ricevuta di avvenuto pagamento all'Ufficio di Stato Civile, almeno 10 giorni prima della data fissata per la celebrazione.
5. Il pagamento dovrà avvenire secondo le modalità che saranno indicate dall'Ufficio competente.

Art.7

ALLESTIMENTO DELLA SALA

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, nel giorno stesso arricchire la sala con addobbi preventivamente concordati che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti. La sala dovrà quindi essere restituita il giorno successivo nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.
2. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti e degli oggetti abbandonati all'interno della sala stessa.

Art. 8

PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO

1. È vietato il lancio di riso, coriandoli, petali e altro materiale all'interno della sala utilizzata per la cerimonia e all'interno dell'edificio che ospita la sala.
2. Qualora venga trasgredita tale disposizione sarà addebitato al soggetto richiedente la somma per le spese di pulizia aggiuntive.
3. Nel caso di verificazione danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi sarà addebitato al soggetto richiedente.

Art.9

COSTO DEL SERVIZIO

1. Nulla è dovuto per la celebrazione dei matrimoni civili nella sala del Consiglio comunale o della Giunta per i cittadini residenti (anche uno solo dei nubendi).
2. È invece dovuto per i non residenti il pagamento di una tariffa determinata annualmente dalla Giunta comunale, avente natura di rimborso spese sostenute dal Comune, tenendo conto del costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio.
3. L'Ufficio di Stato Civile, in coordinamento con gli altri uffici comunali, adotta le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

4. Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia ascrivibile ai richiedenti.

Art.10
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.